

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2015, n. 11-2699

**Approvazione dei criteri di riequilibrio per l'anno 2016, per la ripartizione agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali di una quota, ammontante ad Euro 20.308.085,57, del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali di cui all'art. 35 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Vista la deliberazione legislativa del 23 dicembre 2015 di approvazione dell'assestamento al bilancio 2015;

in particolare, per quanto riguarda la dotazione finanziaria del cap. n. 153157 "Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (art. 35 della L.R. 1/2004)" dell'UPB A1508A1, la gestione finale in competenza per l'anno 2015 si chiude con una dotazione finanziaria di € 24.272.075,23, inferiore allo stanziamento originario del bilancio di previsione ed in diminuzione rispetto al corrispondente stanziamento dell'anno 2014, mentre il corrispondente capitolo sul bilancio pluriennale 2016 viene aggiornato con uno stanziamento di € 20.308.085,57;

considerato che in relazione alle risultanze di cui sopra, ed alla futura approvazione dell'esercizio provvisorio 2016, la disponibilità ad impegnare per i primi mesi del 2016 sarà limitata ai dodicesimi mensili degli stanziamenti dell'anno 2016 e quindi inferiore a quella del 2015 e insufficiente a garantire il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali;

considerato che le spese finanziate da tale capitolo sono relative ad interventi a favore delle fasce più deboli della popolazione, anziani non autosufficienti, disabili, minori a rischio ecc., per le quali è indispensabile garantire copertura finanziaria per la continuità degli interventi in essere;

considerato che la suddetta diminuzione dello stanziamento per l'anno 2015 ha posto a rischio la sostenibilità del sistema integrato gestito dagli enti gestori delle funzioni socio assistenziali;

rilevato come anche gli stanziamenti statali a sostegno del sistema integrato di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali, che concorre alla composizione del fondo regionale, trovano la propria definizione quantitativa e l'effettiva erogazione di norma negli ultimi mesi dell'anno di competenza, per l'anno 2015 nel mese di dicembre, con conseguente grave disagio sotto il profilo contabile e dell'effettiva erogazione dei servizi da parte degli enti gestori destinatari dello stesso.

Vista la D.G.R. n. 10 del 23 dicembre 2015 con la quale, per le considerazioni sopra esposte, sono state assegnate alla Direzione Coesione sociale, in termini di competenza sul capitolo 153157 del bilancio pluriennale 2015-2017, € 20.308.085,57 per garantire l'impegnabilità totale di tale somma sul bilancio 2016;

rilevato come l'art. 35, comma 7, della legge regionale, 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) che istituisce il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, preveda che tale fondo venga annualmente ripartito fra gli enti gestori delle attività socio-assistenziali sulla base di criteri di riparto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 e della ulteriore deliberazione annuale di definizione di modalità di riequilibrio delle assegnazioni;

ritenuto pertanto necessario individuare tali criteri, in via eccezionale per la sola quota di fondi regionali assegnata sul bilancio pluriennale 2016 pari ad € 20.308.085,57, in modo da consentire alla Direzione regionale l'impegno della spesa a favore di titolari delle obbligazioni con l'individuazione specifica dei destinatari e per le somme a ciascuno effettivamente spettanti;

ritenuto quindi di ripartire tali fondi, per l'ammontare di € 20.308.085,57, agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali in misura proporzionale alle quote agli stessi ripartite nell'anno 2015;

tutto ciò premesso;

visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 "Approvazione di criteri transitori per la ripartizione del Fondo regionale di cui all'art. 35 della legge regionale n. 1/2004";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7381 del 7 aprile 2014 "Approvazione di criteri di riequilibrio - per l'anno 2014 - per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all'art. 35, comma 7, della legge regionale n. 1/2004";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-2145 del 28 settembre 2015 "Approvazione di criteri di riequilibrio per l'anno 2015 per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all'art. 35, comma 7, della legge regionale n. 1/2004";

vista la legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2015";

vista la legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017";

vista la deliberazione legislativa del 23 dicembre 2015 di approvazione dell'assestamento al bilancio 2015;

vista la D.G.R. n. 10 del 23 dicembre 2015 di assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare, quale criterio per l'anno 2016, valido per la sola quota del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali di cui all'art. 35 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, ammontante ad euro € 20.308.085,57, stanziata ed assegnata sul capitolo 153157 del bilancio pluriennale 2015-2017 – esercizio 2016, la ripartizione agli Enti

gestori delle attività socio-assistenziali in misura proporzionale alle quote del Fondo regionale ripartite nell'anno 2015.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto da Codice Civile.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)